




Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA



Analisi degli effetti finanziari

A.C. 1041

Disposizioni in materia di modalità di pagamento  
delle retribuzioni ai lavoratori

*(Nuovo testo)*

N. 132 – 22 marzo 2017



Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

Analisi degli effetti finanziari

A.C. 1041

Disposizioni in materia di modalità di pagamento  
delle retribuzioni ai lavoratori

*(Nuovo testo)*

N. 132 – 22 marzo 2017

*La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.*

*La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).*

*L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.*

### **SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile**

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ [bs\\_segreteria@camera.it](mailto:bs_segreteria@camera.it)

### **SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione**

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ [com\\_bilancio@camera.it](mailto:com_bilancio@camera.it)

# INDICE

<b>PREMESSA .....</b>	<b>- 3 -</b>
<b>ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI.....</b>	<b>- 3 -</b>
<b>ARTICOLI 1-5 .....</b>	<b>- 3 -</b>
<b>    MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI AI LAVORATORI .....</b>	<b>- 3 -</b>



### *Informazioni sul provvedimento:*

---

<b>A.C.</b>	<b>1041</b>	
<b>Titolo:</b>	<b>Disposizioni in materia di modalità di pagamento delle retribuzioni ai lavoratori</b>	
<b>Iniziativa:</b>	parlamentare	
	in prima lettura alla Camera	
<b>Commissioni di merito:</b>	XI (Lavoro)	
<b>Relatrice per la Commissione di merito:</b>	Paris	
<b>Gruppo:</b>	PD	
<b>Relazione tecnica:</b>	assente	
<b>Parere richiesto:</b>		
<b>Destinatario:</b>	alla XI Commissione	
<b>Oggetto:</b>	nuovo testo	in sede referente

---

## PREMESSA

La proposta di legge reca disposizioni in materia di modalità di pagamento delle retribuzioni ai lavoratori.

Il testo non è corredato di relazione tecnica.

Si esaminano di seguito le disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

## ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI

### ARTICOLI 1-5

#### **Modalità di pagamento delle retribuzioni ai lavoratori**

Le norme dispongono quanto segue:

- i datori di lavoro o committenti corrispondono la retribuzione ai lavoratori, nonché ogni anticipo di essa, attraverso un istituto bancario o un ufficio postale. Detti soggetti non possono corrispondere la retribuzione per mezzo di somme di denaro contante direttamente al lavoratore, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato. Il datore di lavoro o committente che viola tali obblighi è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 5.000 euro a 50.000 euro. Per rapporto di lavoro si intendono tutti i rapporti di lavoro subordinato di cui all'articolo 2094 del codice civile, nonché

- quelli originati da contratti di collaborazione coordinata e continuativa e dai contratti di lavoro instaurati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci. La firma della busta paga apposta dal lavoratore non costituisce prova dell'avvenuto pagamento della retribuzione. Le disposizioni previste dal provvedimento in esame non si applicano ai rapporti di lavoro domestico, nonché a quelli comunque rientranti nella sfera applicativa dei contratti collettivi nazionali per gli addetti a servizi familiari e domestici (articoli 1 e 4 e articolo 5, comma 1);
- il datore di lavoro o committente inserisce nella comunicazione obbligatoria, fatta al Centro per l'impiego competente per territorio, indicazioni sulla modalità di pagamento della retribuzione nonché gli estremi dell'istituto bancario o dell'ufficio postale al quale è conferito l'incarico di pagamento della retribuzione. La modifica delle modalità di pagamento o degli estremi dell'istituto bancario o dell'ufficio postale deve essere data per iscritto tempestivamente al Centro per l'impiego. I Centri per l'impiego provvedono a modificare la modulistica di loro competenza entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame. Il datore di lavoro o committente che non comunica al centro per l'impiego competente per territorio le informazioni previste è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma pari a 500 euro. Il Centro per l'impiego provvede immediatamente a dare comunicazione della violazione alla sede dell'Ispettorato nazionale del lavoro competente per territorio, che procede alle conseguenti verifiche (articolo 2 e articolo 5, commi 2 e 3);
  - entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame il Governo stipula con le confederazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative a livello nazionale, con l'ABI e con la società Poste italiane Spa una convenzione con la quale sono individuati gli strumenti di comunicazione idonei a promuovere la conoscenza e la corretta attuazione del provvedimento (articolo 3).

**Al riguardo**, si rileva che le disposizioni in esame prevedono adempimenti aggiuntivi a carico dei Centri per l'impiego, che operano a livello provinciale, secondo gli indirizzi dettati dalle Regioni. Ai Centri dovranno infatti pervenire le informazioni fornite dai datori di lavoro o committenti con conseguente necessità di adeguamento della modulistica interessata. Viene altresì previsto che l'Ispettorato nazionale del lavoro competente per territorio proceda alle verifiche in conseguenza della segnalazione, da parte dei Centri per l'impiego, delle violazioni commesse da datori di lavoro o committenti. In proposito, appare utile acquisire conferma

dal Governo che i soggetti pubblici interessati siano in grado di svolgere le attività previste dalle disposizioni in esame nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Appare inoltre necessario acquisire conferma che dalla Convenzione, di cui all'articolo 3, stipulata dal Governo con l'ABI e la società Poste italiane non discendano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.